

EQUO COMPENSO,IL PARERE DEL CNI SULLA LEGGE DELLA REGIONE CALABRIA

Dopo il caso Catanzaro del 2017, arriva proprio dalla Calabria un provvedimento innovativo a tutela dei professionisti: ma il CNI chiede al governo regole certe sul tema nella Legge di Bilancio

Con la Circolare del 3.10.2018, XIX Sessione, n. 292 (prot. CNI n. 6634) il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri** è intervenuto sul tema dell' equo compenso , prendendo spunto dalla Legge Regionale della Calabria del 3 agosto 2018, n. 25, intitolata "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale", e proponendo un'ulteriore tutela per i professionisti .

L'equo compenso

Equo compenso significa garantire ad un professionista che ad una prestazione eseguita nei confronti di committenti pubblici o privati corrisponda un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

A livello normativo, il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) ha precisato che "I a pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dal professionista" e ha definito "vessatorie, le clausole del contratto di affidamento che consentono al committente di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito" (articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come introdotto dal citato decreto legge n. 148/2017).

Le esperienze regionali

Sono stati diversi gli interventi normativi regionali che si sono interessati dell'equo compenso.

La Regione Toscana, è intervenuta con la decisione n. 29 del 6 marzo 2018 , recante " Procedure di acquisizione di servizi professionali: Indirizzi", che garantisce un equo compenso per i professionisti incaricati della progettazione di opere pubbliche e per altre figure professionali alle quali vengano richieste prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal mansionario o di effettuare servizi esterni.

La Giunta regionale siciliana, con la deliberazione n. 301 del 28.8.2018 , ha invece approvato l'equo compenso per i professionisti, prevedendo un vademecum necessario agli enti per individuare una corretta remunerazione per le prestazioni professionali. Lo scopo dell'intervento è quello di superare, a seguito dell'abolizione dei tariffari, la previsione di compensi non correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste. Viene inoltre stabilita l'illegittimità della fissazione di criteri di valutazione delle offerte che possano alterare l'equilibrio tra le prestazioni e il compenso, quali, ad esempio, la prestazione di servizi aggiuntivi a titolo gratuito e il divieto di predisposizione di clausole vessatorie.

La Legge regionale della Regione Calabria del 3 agosto 2018, n. 25 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Calabria del 6 agosto 2018, n. 83), recante " Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale", specifica che, per ottenere l' autorizzazione edilizia , occorre presentare un documento che attesti il pagamento delle spettanze da parte del committente . In mancanza di questo documento, l'iter amministrativo non può andare avanti. Questo provvedimento, si pone l'obiettivo di tutelare le prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla Pubblica Amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, salvaguardando il lavoro svolto dai professionisti e nello stesso tempo contrastando il fenomeno dell'evasione fiscale.

Leggi anche

Ingenio al Femminile 2018: donne e leadership, a che punto siamo?

Diamoci una scossa! Gli ingegneri Lombardi dicono no alle visite tecniche

La nota sentenza n. 4614/2017 del Consiglio di Stato

La sentenza del 3.10.2017 del Consiglio di Stato n. 4614 , ha affrontato il tema dell' equo compenso , valutando la legittimità di un bando che prevedeva incarichi professionali da affidare a titolo gratuito, nell'ambito della redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro.

La decisione dei giudici amministrativi, fondata sull'interpretazione del concetto di onerosità di un appalto pubblico, ha stabilito la legittimità di quel bando, poiché la garanzia di serietà e affidabilità di una prestazione non trova necessariamente fondamento nel corrispettivo finanziario della prestazione, ma può avere origine anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile.

Secondo il Consiglio di Stato, non vi è estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che caratterizza il Codice dei contratti pubblici, quando si bandisce una gara in cui l'utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale.

La circolare del CNI

A seguito della pubblicazione della Legge regionale della Calabria 3 agosto 2018, n. 25, il CNI ha deciso di intervenire per chiedere con forza al Governo di inserire delle disposizioni ad hoc nella prossima legge di bilancio.

Secondo il CNI, la Regione Calabria, con questo innovativo provvedimento ha inteso introdurre a livello normativo una misura volta a promuovere, seppure indirettamente, l'applicazione del principio dell'equo compenso a favore dei professionisti (così come sancito dall'art.19-quaterdecies del decreto-legge n.148/2017, come convertito dalla legge n.172/2017).

La Rete delle Professioni Tecniche (RPT), ha contestualmente elaborato un emendamento da introdurre nella Legge di Bilancio 2019 , al fine di contrastare la sempre crescente evasione fiscale.

I punti principali della proposta sono:

le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli Enti ed agli Uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii., devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale , redatto ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 9 comma 4 del decreto-legge n. 1/2012, convertito nella legge 24 marzo 2012, n.27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente;

nel contratto di prestazione d'opera intellettuale devono essere stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti, in adempimento alle norme vigenti in materia di equo compenso;

il professionista incaricato, per ogni prestazione eseguita, trasmette all'Ente o all'Ufficio preposto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000 n.445, attestante il pagamento dei compensi relativi alla prestazione contrattuale resa, in cui devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario , eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

la mancata presentazione del contratto e della dichiarazione, deve costituire motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo .